

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno	Atto	Al Cap.	Intervento
------------	------	---------	------------

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani.

L'anno **duemila ventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
CESCHINI	Maria	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
DALLAPE'	Paola	
LUCETTA	Camillo	
LUCETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROLLI	Maria Cristina	
TRAVAGLIA	Yuri	
TRAVAGLIA	Andrea	
RIBON	Monica (a partire dalle ore 18.20 circa)	

Assenti i Signori:

PEDROTTI	Beatrice (g)
----------	--------------

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
 - il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
 - il comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'[articolo 52 del D.lg. n. 446 del 1997](#), prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#). La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, disciplinante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati", prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - con deliberazione n. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
 - con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni,

- affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato l'aggiornamento al DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 22.02.2024, ed evidenziato come rientri nei programmi dell'Amministrazione Comunale il passaggio ad una tariffa rifiuti di tipo corrispettivo, in sostituzione della tassa rifiuti, a decorrere dall'esercizio 2024 e considerato come si sia valutato di compiere questo passaggio unitamente agli altri Comuni della Valle dei Laghi per uniformare il servizio;

Stabilito, congiuntamente alle Amministrazioni di Madruzzo e di Valledaghi, di optare a decorrere dall'anno 2024 per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino della Valle dei Laghi, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro offerto;

Dato atto che da anni è operativo, all'interno del territorio del Comune di Cavedine un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, attuato tramite cassonetti stradali, dotati di calotta, cui si accede con tessere personalizzate;

Presa visione dello schema di regolamento, composto da 32 articoli, predisposto dagli uffici tributi dei tre comuni interessati, in collaborazione con il soggetto gestore;

Considerato:

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
- che il D.P.R. N. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche;

Rilevato come, a differenza della TARI calcolata esclusivamente in base alle superfici occupate (e al numero dei componenti o all'attività svolta), la tariffa corrispettiva sia costituita anche da una quota variabile, correlata alla quantità del rifiuto secco prodotto;

Considerato che:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2023;
- che a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda Speciale di igiene Ambientale - ASIA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che la proposta di regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Regolamenti nella seduta di data 22 aprile 2024, verbale prot. n. 4082 dd. 23.03.2024 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole (con voti favorevoli n. 03 e n. 1 contrario);

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui specifica che gli atti concernenti la tariffa di cui al comma 668 della legge n. 147 del 2013, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale con valore di pubblicità costitutiva (in quanto trattasi di una tariffa e non di un tributo);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 di data 22.02.2024, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota integrativa";

Visto il Piano esecutivo di Gestione del Bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 26.02.2024;

Ritenuto di conferire alla presente, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'imminente scadenza per l'approvazione dei provvedimenti TARIP;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale dal Responsabile del Servizio Segreteria per la regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Visto l'art. 52 del D.lg. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dall'01 Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con n. 2 specifiche e separate votazioni, di cui una per l'urgenza, che hanno dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Maria Ceschini, Giuliano Manara, Paola Dallapè e Dino Luchetta), astenuti n. --- su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di dare atto che il regolamento ha efficacia dall' 01 Gennaio 2024 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
3. di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'Azienda speciale di igiene ambientale, ASIA, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in conformità a quanto disposto dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013;
4. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, data l'imminente scadenza per l'approvazione dei provvedimenti TARIP;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
ovvero in alternativa
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.